

**DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2012
195/2012/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA SEMPLIFICATA PER IL FUNZIONAMENTO DEL
SISTEMA INDENNITARIO E RELATIVO MONITORAGGIO**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 maggio 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129/10 di conversione del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 ed in particolare l'Allegato B (di seguito: Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/elt 219/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 219/10);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 99/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 99/2012/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 99/2012/R/eel ha modificato ed integrato la disciplina, di cui all'Allegato B, della deliberazione ARG/elt 191/09, relativa all'istituzione di un sistema che garantisce un indennizzo all' esercente la vendita uscente in caso di mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi due mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello *switching* per il servizio prestato (di seguito: sistema indennitario);
- nello specifico, la deliberazione 99/2012/R/eel ha stabilito, tra l'altro:
 - a) l'introduzione di specifiche soluzioni a tutela dell' esercente la vendita entrante, sia attraverso il differimento del termine per la fatturazione del corrispettivo C^{MOR} all' esercente la vendita entrante da parte dell'impresa distributrice che attraverso l'introduzione di nuove procedure che prevedono la possibilità da parte dell' esercente la vendita entrante di richiedere la

- sospensione o l'annullamento della richiesta di indennizzo presentata dall'esercente la vendita uscente;
- b) l'avvio di uno specifico monitoraggio del fenomeno delle situazioni di inadempimento (di seguito: morosità) dei clienti finali relative ai corrispettivi C^{MOR} ad essi applicati, prevedendo, a tal fine, uno specifico flusso di comunicazione mensile tra l'esercente la vendita entrante e il gestore del sistema indennitario (di seguito: Gestore);
- la medesima deliberazione 99/2012/R/eel ha previsto, al comma 5.2, che, al fine di dare attuazione alle modifiche del sistema indennitario, la società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico), in qualità di Gestore:
 - a) sottoponga alla Direzione Mercati dell'Autorità lo schema preliminare di regolamento contenente le proposte di modifica della disciplina semplificata di funzionamento del sistema indennitario, contenuta nell'Allegato 3 della deliberazione ARG/elt 219/10 (di seguito: disciplina semplificata);
 - b) pubblici, sul proprio sito internet, per la consultazione, le proposte di modifica della disciplina semplificata, di cui alla precedente lettera a), recependo le eventuali osservazioni della Direzione Mercati dell'Autorità;
 - c) sottoponga all'Autorità, per l'approvazione, ai sensi del comma 7.4, dell'Allegato B, della deliberazione ARG/elt 191/09, la disciplina semplificata aggiornata e modificata, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle proposte di modifica di cui alla lettera b);
 - d) pubblici, sul proprio sito internet, le specifiche tecniche necessarie al funzionamento della disciplina semplificata, aggiornate e modificate, entro 30 giorni dall'approvazione della medesima disciplina;
 - l'Acquirente Unico ha pubblicato, sul proprio sito internet, per la consultazione, le proposte di modifica della disciplina semplificata in data 5 aprile 2012; e che tali proposte tengono conto delle osservazioni, inviate dalla Direzione Mercati dell'Autorità, con nota del 4 aprile 2012, prot. Autorità n. 010679, rispetto allo schema preliminare che il medesimo Acquirente Unico ha comunicato con nota del 3 aprile 2012, prot. Autorità n. 010312.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Acquirente Unico, con comunicazione del 4 maggio 2012, prot. Autorità n. 013713, ha trasmesso all'Autorità gli esiti della consultazione delle proposte di modifica alla disciplina semplificata nonché alcune proposte di modifica alla suddetta disciplina, sulla base degli esiti alla consultazione;
- negli esiti della consultazione sono state suggerite le seguenti modifiche, che diminuiscono l'onerosità complessiva del sistema indennitario:
 - a) il non inserimento, proposto da alcuni operatori, del flusso di notifica da parte del Gestore all'esercente la vendita entrante del termine a partire dal quale è prevista l'applicazione del corrispettivo C^{MOR} da parte dell'impresa di distribuzione, mentre altri operatori ritengono che il mantenimento di tale flusso risulti fondamentale;
 - b) una migliore specificazione del termine, a decorrere dal quale si calcolano i tempi previsti per l'applicazione del corrispettivo C^{MOR} da parte dell'impresa di distribuzione, di cui al comma 4.8bis, dell'Allegato B, alla deliberazione

ARG/elt 191/09, che ne permetta l'individuazione univoca da parte di tutti gli operatori coinvolti senza modificare lo standard dei flussi informativi attualmente in essere;

- c) chiarimenti in merito alle tempistiche per l'annullamento o la sospensione della richiesta di indennizzo da parte dell'esercente la vendita entrante nonché proposte, evidenziate da molti operatori, relativamente alla revisione delle tempistiche per la presentazione delle citate richieste;
 - d) l'esigenza di introdurre la possibilità, per l'esercente la vendita entrante, di revocare la richiesta di annullamento, nei casi in cui il cliente adempie ai pagamenti successivamente all'invio della medesima;
 - e) la semplificazione proposta dalla maggior parte degli operatori, relativamente al monitoraggio del sistema indennitario, degli obblighi in capo agli esercenti la vendita entranti, prevedendo una cadenza, almeno trimestrale anziché mensile, dell'invio dei dati, pur mantenendo la frequenza mensile della medesima rilevazione, nonché la semplificazione dei dati raccolti utilizzando ai fini del monitoraggio le informazioni già a disposizione del Gestore;
- inoltre, dalla consultazione, sono emerse le seguenti esigenze di carattere puntuale rispetto alle proposte di modifica alla disciplina semplificata:
 - a) la semplificazione della procedura di annullamento e sospensione delle richieste di indennizzo, di cui all'articolo 6, dell'Allegato B, alla deliberazione ARG/elt 191/10, prevedendo l'accorpamento dei flussi relativi alla richiesta di sospensione e di annullamento dell'indennizzo da parte dell'esercente la vendita entrante;
 - b) la previsione che le comunicazioni delle riattivazioni dei punti sospesi riguardino esclusivamente le riattivazioni effettivamente avvenute e che la verifica dello stato di riattivazione avvenga entro un termine evidenziato nella disciplina;
 - c) di esplicitare la data di riferimento rispetto alla quale l'impresa di distribuzione effettua i controlli sullo stato di prelievo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- anche al fine di tenere conto delle osservazioni, formulate in merito alle modifiche poste in consultazione della disciplina semplificata, modificare l'Allegato B, della deliberazione ARG/elt 191/09, nei termini seguenti:
 - a) modificare i criteri di individuazione del termine a partire dal quale è prevista l'applicazione del corrispettivo C^{MOR} da parte dell'impresa di distribuzione, facendolo decorrere dal primo giorno del mese in cui il Gestore comunica l'accettazione della richiesta di indennizzo, ai sensi del comma 4.4, dell'Allegato B, della deliberazione ARG/elt 191/09, permettendo l'individuazione univoca di tale termine da parte di tutti i partecipanti al sistema indennitario coinvolti e la conseguente possibilità di eliminare la notifica del suddetto termine da parte del Gestore all'esercente la vendita entrante, all'interno dei flussi di comunicazione standardizzati ad oggi in essere;

- b) specificare la decorrenza del termine per l'applicazione del corrispettivo C^{MOR} da parte dell'impresa di distribuzione, modificando in tal senso il comma 4.8bis dell'allegato B alla deliberazione ARG/elt 191/09;
 - c) modificare le tempistiche della procedura di annullamento o sospensione della richiesta di indennizzo da parte dell'esercente la vendita entrante al fine di aumentare di due giorni lavorativi il termine per la presentazione delle relative richieste;
 - d) introdurre l'obbligo di revoca della richiesta di annullamento da parte dell'esercente la vendita entrante nei casi in cui, successivamente alla richiesta del medesimo esercente, il cliente adempie al pagamento del C^{MOR} relativo alla richiesta di indennizzo precedentemente annullata;
 - e) accogliere la semplificazione, proposta dalla maggior parte degli operatori, relativamente al monitoraggio del sistema indennitario, prevedendo una cadenza trimestrale dell'invio dei dati mensili, e limitando i dati raccolti dagli esercenti la vendita entranti alle informazioni che già non sono a disposizione del Gestore;
- recepire, ai fini dell'approvazione della disciplina semplificata, ulteriori osservazioni formulate dai soggetti interessati alla consultazione e, pertanto, prevedere che, nella comunicazione che l'impresa di distribuzione invia al Gestore sulle eventuali variazioni dello stato dei punti precedentemente sospesi, sia specificata la data di verifica dello stato del punto, coincidente con il primo del mese, tenendo altresì conto che il recepimento delle osservazioni di maggiore dettaglio, attinenti ad eventuali modifiche dei flussi informativi, formulate dagli operatori in risposta alla consultazione della disciplina semplificata – come ad esempio l'accorpamento dei flussi relativi alla richiesta di sospensione e di annullamento dell'indennizzo – potrà essere effettuato nell'ambito delle modifiche alle specifiche tecniche;
 - approvare la disciplina semplificata, proposta da Acquirente Unico con comunicazione del 4 maggio 2012, prot. Autorità n. 013713, con le modifiche necessarie, al fine di tenere conto delle variazioni alla deliberazione ARG/elt 191/09, introdotte con il presente provvedimento, nonché delle osservazioni elencate al precedente punto

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche al testo dell'Allegato B, della deliberazione ARG/elt 191/09:
 - a) al comma 4.5, la lettera c) è soppressa;
 - b) al comma 4.8bis, le parole “successivo al termine indicato dal Regolamento in cui l'esercente la vendita uscente poteva presentare la richiesta di indennizzo che ha inviato, ai sensi del precedente comma 4.1” sono sostituite dalle parole “in cui scade il termine entro il quale il Gestore deve effettuare, secondo le modalità previste dal Regolamento, la comunicazione di cui al comma 4.4”;
 - c) al comma 5.5 le parole “o sospesa” sono eliminate;

- d) al comma 6.1, lettera b), le parole “il primo giorno del mese in cui scade il termine di cui al comma 4.5 lettera c)” sono sostituite dalle parole “decorsi 5 (cinque) mesi dal primo giorno del mese in cui scade il termine per la comunicazione di cui al comma 4.4”;
- e) al comma 6.4bis, lettera a), le parole “terzo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine di cui al comma 4.5 lettera c)” sono sostituite dalle parole “quinto giorno lavorativo del mese in cui la richiesta può essere annullata ai sensi del comma 6.1, lettera b)”;
- f) al comma 6.9, le parole “il primo giorno del mese in cui scade il termine di cui al comma 4.5 lettera c)” sono sostituite dalle parole “decorsi 5 (cinque) mesi dal primo giorno del mese in cui scade il termine per la comunicazione di cui al comma 4.4”;
- g) al comma 6.10, lettera a), le parole “terzo giorno lavorativo del mese di cui al comma 6.9” sono sostituite dalle parole “quinto giorno lavorativo in cui la richiesta può essere sospesa ai sensi del comma 6.9”;
- h) al comma 6.14, le parole “stato del punto,” sono sostituite dalle parole “stato del punto al primo giorno del mese successivo la sopravvenuta riattivazione,”;
- i) al comma 6.16, le parole “terzo giorno lavorativo” sono sostituite dalle parole “quinto giorno lavorativo”;
- j) dopo il comma 6.16 sono aggiunti i seguenti commi:
 - “6.17 Qualora il cliente finale provveda al pagamento all’ esercente la vendita entrante del corrispettivo C^{MOR} , successivamente all’ avvenuto annullamento della richiesta di indennizzo, l’ esercente la vendita entrante è tenuto a darne comunicazione, nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento, al Gestore che è tenuto a revocare l’ annullamento dell’ indennizzo.
 - 6.18 In seguito alla revoca dell’ annullamento dell’ indennizzo di cui al comma 6.17, il Gestore ne dà comunicazione, nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento:
 - a) all’ impresa distributrice, che provvede alla fatturazione del corrispettivo C^{MOR} all’ esercente la vendita entrante alla prima fattura utile,
 - b) alla Cassa,
 - c) all’ esercente la vendita uscente.”;
- k) il comma 9.2 è sostituito dal seguente comma:
 - “9.2 Con cadenza trimestrale l’ esercente la vendita entrante comunica un rendiconto sintetico al Gestore, con riferimento all’ insieme delle pratiche per cui è stata richiesta l’ applicazione del corrispettivo C^{MOR} , indicando per ciascun mese del trimestre precedente le seguenti informazioni:
 - a) il numero totale e l’ importo totale dei corrispettivi C^{MOR} fatturati al cliente finale;
 - b) il numero totale e l’ importo totale dei corrispettivi C^{MOR} fatturati al cliente finale e non riscossi;
 - c) il numero totale e l’ importo totale dei corrispettivi C^{MOR} per i quali è stata richiesta la sospensione del punto di prelievo per morosità del cliente finale.”

- l) il comma 9.4 è sostituito dal seguente comma:
“9.4 Il Gestore, al fine di supportare le attività di monitoraggio di cui al presente articolo, fornisce trimestralmente alla Direzione Mercati dell’Autorità una relazione complessiva dell’andamento del sistema indennitario comprendente anche una sintesi dei rendiconti ricevuti dagli esercenti la vendita entranti, indicando altresì, per ciascun mese del trimestre precedente, le informazioni riguardanti il numero totale e l’importo totale dei corrispettivi C^{MOR} che ciascuna impresa distributrice ha applicato a ciascun esercente la vendita e di quelli che è previsto che applichi.”;
2. di prevedere che, in coerenza con quanto previsto dal comma 7.1, della deliberazione 99/2012/R/eel, le modifiche di cui al punto 1 entrino in vigore:
 - a) con la pubblicazione del presente provvedimento, per quanto previsto al punto 1, lettera a) e b);
 - b) all’1 novembre 2012, per quanto previsto al punto 1, lettere da c) a l);
 3. di approvare le modifiche alla disciplina semplificata e di sostituire l’*Allegato 3* della deliberazione ARG/elt 219/10 con l’*Allegato A*, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prevedendo che tale disciplina semplificata entri in vigore a partire dall’1 novembre 2012;
 4. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Acquirente Unico;
 5. di pubblicare il presente provvedimento nonché l’*Allegato B* della deliberazione ARG/elt 191/09 e la disciplina semplificata, aggiornati con le modifiche e le integrazioni di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

18 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni